

PROCEDURA RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE

QUESITI PERVENUTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE

(pagina in continuo aggiornamento)

D: Modalità di presentazione della candidatura da parte delle organizzazioni e associazioni con articolazione regionale.

R: Il competente Ministero (parere MISE n.0225073 del 22/12/2014 e parere MISE n.0049851 del 9/4/2015) afferma: *“Le organizzazioni appartenenti alla stessa confederazione nazionale ma con articolazioni associative o organizzazioni a livello provinciale distinte nelle province interessate, potranno partecipare, all’assegnazione del medesimo seggio e del medesimo gruppo di seggi attribuiti al settore, in concorrenza tra di loro ovvero potranno partecipare unitariamente all’assegnazione di tale o tali seggi solo se formalmente apparentate. Ciò premesso, le Associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, strutturate sia a livello regionale che provinciale, potranno scegliere se partecipare alla procedura come Associazione regionale o come Associazioni provinciali in apparentamento tra di loro.”*

Si ricorda che, al fine di evitare duplicazioni di imprese, le associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, organizzate a livello territoriale distintamente, non potranno utilizzare la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad esse.

Qualora le organizzazioni a livello provinciale, appartenenti alla medesima confederazione nazionale, che da Statuto risultino socie della Associazione regionale intendano partecipare alla procedura presentando una candidatura unica come Associazione regionale, sarà l’Associazione regionale a trasmettere alla Camera la documentazione prevista dalla norma firmata dal legale rappresentante della stessa, a cui occorrerà aggiungere:

- la documentazione attestante l’autorizzazione e delega al legale rappresentante dell’Associazione Regionale a presentare la candidatura. Tale documentazione può consistere o nelle delibere degli organi sociali delle organizzazioni provinciali o in un documento unitario, firmato dai legali rappresentanti delle singole organizzazioni provinciali e per accettazione dal legale rappresentante dell’Associazione regionale, contenente l’autorizzazione e la delega al legale rappresentante dell’Associazione regionale ([clicca qui per fac simile - Autorizzazione e delega associazione regionale](#))

D: Quando verranno pubblicati sul sito l’Avviso di avvio delle procedure, la modulistica con le relative istruzioni?

R: Ai sensi dell’ art.2 comma 1 del D.M. 156/2011, 180 giorni prima della scadenza dell’attuale Consiglio prevista per il 31/10/2023 e quindi il **4 maggio 2023**.

D: Invio pratica - È possibile sostituire il CD con un dispositivo USB?

R: Su questo aspetto verranno fornite apposite indicazioni sul sito camerale non appena completate le verifiche in sede nazionale.

D: Coadiuvanti familiari - Si chiedono chiarimenti, in merito ai coadiuvanti familiari iscritti come Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali ma non figuranti in Camera di Commercio, ovvero anche, in quale fase debbano essere inseriti al fine del loro computo

R: I familiari coadiuvanti, ai fini della procedura di rinnovo del Consiglio camerale come disciplinata dal D.M. 156/2011, sono una sottocategoria del numero complessivo degli occupati da dichiarare in sede di presentazione della candidatura (allegato A al DM 156/2011) con indicazione della fonte da cui sono stati tratti.

D: ALLEGATO B al D.M. 156/2011- Nota 3 (3) Da evidenziare per le unità locali. E' necessario ripetere il REA anche per tutte le unità locali?

R: Il numero REA va inserito per tutte le posizioni inserite nell'allegato B al D.M. n.156/2011 quindi va ripetuto anche per tutte le unità locali.

D: ALLEGATO B al D.M. 156/2011 - Per le imprese che presentano, oltre ai codici Ateco ammissibili, anche quelli non previsti (attività promiscua), è necessario indicarli tutti o uno solo?

R: Per ogni posizione dell'elenco di cui all'Allegato B del DM 156 del 2011, l'organizzazione deve indicare un solo codice ATECO, e cioè quello riferito al settore per cui si concorre, per cui eventuali altri codici ATECO non vanno inseriti.

D: ALLEGATO B al D.M. 156/2011 - Le imprese "Inattive" possono essere inserite nell'elenco o no?

R: Le organizzazioni non possono utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel REA il codice ATECO corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere (*Nota MISE 39351 del 07/03/2014*).

D: Se per alcune imprese non è possibile recuperare i dati dei dipendenti, devono essere cancellate dall'elenco dell'allegato B al D.M. 156/2011?

R: Il numero degli occupati è un dato da dichiarare cumulativamente in sede di Allegato A al D.M. n.156/2011, specificando la relativa fonte di acquisizione, con riferimento alle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese risultanti dall'elenco (Allegato B al D.M. n.156/2011) presentato su apposito supporto digitale.

D: ALLEGATO A al D.M. 156/2011 - Specificare acquisizione dati dipendenti - È accettato il reperimento dei dati tramite richieste telefoniche e/o mail?

R: L'organizzazione, in sede di Allegato A al D.M. n.156/2011, deve dichiarare la fonte di acquisizione del dato sugli occupati, oggettivamente riscontrabile, barrando la casella corrispondente:

- direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del loro rappresentante legale
- presso enti previdenziali e assistenziali
- altro (da specificare).

Si ricorda che gli Allegati A e B del D.M. 156/2011 sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, come tali, soggette ai controlli, da parte di questa Camera, sulla veridicità dei loro contenuti ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000. Pertanto, il controllo sulla fonte telefonica di acquisizione del dato non risulterebbe eseguibile.

D: Nelle imprese associate al 31/12/2022 e' da ricomprendere anche quelle dimissionarie con scadenza rapporto dal 01/01/2023? Le aziende associate dal 01/01/2022 che hanno pagato la quota anno 2022 possono essere incluse?

R: Nella domanda di partecipazione, ai sensi dell'art.2 comma 2) lettera b) del D.M. 156/2011, le organizzazioni imprenditoriali devono dichiarare il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre 2022 purché nell'ultimo biennio (quindi 2021 - 2022) abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.

D: ALLEGATO B al D.M. 156/2011: Nel campo codice ATECO è necessario indicare l'intero codice ATECO o solo l'appartenenza ai settori economici (agricoltura, industria, ect)?

R: Ai sensi dell'art.2 comma 3) del D.M. 156/2011, ai fini della presente procedura, le organizzazioni imprenditoriali devono presentare l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B dello stesso D.M. 156/2011.

Il codice ATECO dell'impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall'associazione di categoria all'interno dell'allegato B, e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell'impresa all'interno del settore economico per il quale si intende concorrere all'assegnazione dei seggi.

Per ogni posizione dell'elenco di cui all'Allegato B, l'organizzazione deve indicare un solo codice ATECO, e cioè quello riferito al settore per cui si concorre, per cui eventuali altri codici ATECO non vanno inseriti

D: Definizione di piccola impresa

R: La definizione di "piccola impresa", ai fini della procedura di rinnovo del Consiglio camerale, è contenuta all'art. 1 comma 1 lettera I) del D.M. 156/2011, ovvero:

I) «piccole imprese», indica:

- 1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- 2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- 3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

D: ALLEGATO A al D.M. 156/2011 - Fonte del dato relativo al numero degli occupati e validità del dato di natura statistica

R: Il numero degli occupati è un dato da dichiarare cumulativamente in sede di Allegato A al D.M. n.156/2011, specificando la relativa fonte di acquisizione, con riferimento alle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese risultanti dall'elenco (Allegato B al D.M. n.156/2011) presentato su apposito supporto digitale.

L'organizzazione, in sede di Allegato A al D.M. n.156/2011, deve dichiarare la fonte di acquisizione del dato sugli occupati, oggettivamente riscontrabile, barrando la casella corrispondente:

- direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione del loro rappresentante legale
- presso enti previdenziali e assistenziali
- altro (da specificare).

Si ricorda che i citati Allegati A e B sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, come tali, soggette ai controlli, da parte di questa Camera, sulla veridicità dei loro contenuti ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445/2000.

Unioncamere nazionale fa presente che il controllo sul numero degli occupati non può essere effettuato utilizzando il dato sugli addetti pubblicato all'interno delle visure camerali che le camere di commercio acquisiscono dall'INPS e poi attribuiscono a ciascuna singola impresa in base ad una elaborazione statistica.

D: Le aziende che attualmente sono iscritte all'albo artigiani e svolgono tale attività possono concorrere per il settore INDUSTRIA (B, C, D, E, F) oppure possono essere incluse solo quelle che ad oggi hanno cessato l'attività artigiana?

R: Le imprese che possono essere dichiarate dalle Organizzazioni imprenditoriali per concorrere all'assegnazione dei seggi per il settore INDUSTRIA devono essere individuate – in coerenza con il procedimento già applicato per la ripartizione dei seggi tra i settori - sulla base dei codici ATECO B, C, D, E, F, non artigiane e non cooperative al 31/12/2022.

Le imprese candidabili per il settore INDUSTRIA, pertanto, devono aver cessato l'attività artigiana alla data del 31/12/2022.

N.B. Alcune delle risposte fornite potrebbero essere soggette a ulteriori precisazioni a seguito degli approfondimenti in corso in sede di Unioncamere nazionale